COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5, 24050 Mozzanica – Tel. 0363/324811

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 29/10/2025

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO DENOMINATA EX CAVA BERGAMINI, POSTA IN FREGIO AL FIUME SERIO, IDENTIFICATA AL FOGLIO 5 MAPPALE N. 5343

IL SINDACO

PREMESSO che:
- nell'area del Parco Regionale del Serio, denominata "Ex Cava Bergamini", sita in fregio alla S.S. 11 Padana Superiore, vi è un vecchio impianto di lavorazione delle ghiaie, risalente agli anni Settanta, che versa in condizioni di precarietà strutturale a causa di vetustà ed esposizione a intemperie;
- l'area limitrofa al lago di cava risulta attualmente accessibile a chiunque, in quanto priva, in diversi punti, di segnali di pericolo o delimitazione;

DATO ATTO che, a seguito di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, è stato effettuato un sopralluogo in sito da parte della Polizia Locale, relazionato con verbale n. 383/2025 prot. n. 35755 del 29.09.2025, la quale ha rinvenuto presenza di cibo e rifiuti vari sotto l'edificio in oggetto, indice che l'area è frequentata come ritrovo da gruppi di ragazzi oltre che come luogo per attività di spaccio di sostanze stupefacenti;

DATO ATTO, inoltre, che l'area esterna al cessato polo estrattivo è interessata dal passaggio della "pista ciclabile principale", la quale è inserita all''interno degli itinerari cicloturistici del Parco del Serio ed è quindi molto utilizzata anche da famiglie con bambini;

RITENUTO che l'area di cui sopra debba essere messa in sicurezza, al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo, a tutela dell'incolumità pubblica e privata;

RICHIAMATO inoltre:
• l'articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
• l'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge 20/02/2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verifichino comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

VISTI:
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

ORDINA

per quanto sopra esposto,

1. Ai proprietari/gestori la messa in sicurezza dell'area denominata "Ex Cava Bergamini" attraverso la sua delimitazione e la segnalazione di potenziale pericolo, nei modi più opportuni e conformi alla norma edilizio-urbanistica-ambientale vigente, tenendo conto che dovranno essere previsti dei varchi a terra, per consentire il passaggio della microfauna e per il deflusso delle acque;
2. Alle persone che si trovino a transitare in loco il divieto di accesso nell'area individuabile attraverso apposite delimitazioni;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della prima violazione, euro 200,00 nel caso della seconda violazione, euro 300,00 della terza violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- di darne massima diffusione mediante affissione di apposito avviso sul sito istituzionale;
- la notifica ai proprietari/gestori;

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

MANDA

copia della presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Bergamo-Ufficio Territoriale del Governo;
- al Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale, all'Ente Parco del Serio e alle forze dell'ordine per opportuna conoscenza.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

A norma dell'articolo 5 c. 3, della predetta legge, avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è la "Direzione e Coordinamento" dell'Area 8 – POLIZIA LOCALE - ed il responsabile del procedimento è il Comandante Vassalli Cristiana.
L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio previo appuntamento.

Il Sindaco
Simone Piana